



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 23/15/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 4, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 196/DDA/AM - www.yompmh.com)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/445, pervenuta in data 15 luglio 2015 ed acquisita in pari data con prot. n. DDA/0001857, è stata segnalata dal sig. Vito De Natale, legale rappresentante della Società Madex Editore S.r.l., titolare dei diritti d'autore, la presenza, al nome di dominio <http://www.yompmh.com>, di un'opera collettiva rappresentata da un sito *internet*, costituito da immagini, testi e ulteriori elementi, diffuso in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, che riproduce esattamente tutti i predetti elementi, nonché la grafica e gli altri elementi caratterizzanti dell'opera collettiva costituita dal sito *internet* raggiungibile al nome di dominio www.lavorincasa.it;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza, è risultato che al nome di dominio <http://www.yompmh.com> è effettivamente resa disponibile l'opera suddetta, in presunta violazione degli artt. 3, 7, 12, 13 e 16, 38 e ss., 100 e ss. della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche condotte sul sito www.yompmh.com, è risultato altresì quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato dal sig. Xin Zhao, indirizzo 20 liaozhong street, Wengyuan, 74074 Hainan, CN, telefono +86.15357452541; indirizzo di posta elettronica lumister@yeah.net;
 - i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Incapsula Inc., società a cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, con sede in 3500 South DuPont Highway, 19901 Dover, Delaware, Stati Uniti d'America, tel. +18662507659, fax +18662507659; gli indirizzi di posta elettronica individuati sono ops@incapsula.com, privacypolicy@incapsula.com e support@imperva.com;
4. con comunicazione del 24 luglio 2015 (prot. n. DDA/0001921), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 196/DDA/AM relativo all'istanza DDA/445, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 3, 7, 12, 13 e 16, 38 e ss., 100 e ss. della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 196/DDA/AM è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 24 luglio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, è risultato che al nome di dominio <http://www.yompmh.com> è effettivamente resa disponibile l'opera collettiva rappresentata da un sito *internet*, costituito da immagini, testi e ulteriori elementi, che riproduce esattamente tutti gli elementi - di carattere fotografico, editoriale, grafico, nonché ogni ulteriore altro elemento - caratterizzanti dell'opera collettiva costituita dal sito *internet* raggiungibile al nome di dominio www.lavorincasa.it. Tale circostanza configura una fattispecie di violazione grave degli artt. 3, 7, 12, 13 e 16, 38 e ss., 100 e ss. della legge n. 633/41;
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;
10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* www.yompmh.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito www.yompmh.com mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://www.yompmh.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani